



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina
Area Servizi
Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE E MODALITÀ DI GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 6 DEL 23/02/2016



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

SOMMARIO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI	3
ART.2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE-RICREATIVE	3
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE FORME DI GESTIONE.....	4
ART. 4- PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA GESTIONE	5
ART. 5 - CRITERI DI USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	5
ART. 6 MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILIEVO COMUNALE E SOGGETTI AFFIDATARI6	6
ART. 7 – MODALITÀ PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A SOGGETTI TERZI.....	6
ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	7
ART.9- CONVENZIONE.....	9
ART. 10- UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI	9
ART. 11 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEI GESTORI.....	9
ART.12 - DURATA	11
ART.13- MIGLIORIE	11
ART. 14- CANONE.....	11
ART. 15 - CONTRIBUTO	12
ART. 16 – USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE PER MANIFESTAZIONI	12
ART. 17 DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI.....	12
ART. 18 - MANUTENZIONI.....	13
ART. 19 - UTENZE E TASSA RACCOLTA RIFIUTI.....	13
ART. 20 – ORARIO DI APERTURA	13
ART. 21 - PUBBLICITÀ E SEGNALETICA.....	14
ART. 22 - CUSTODIA	14
ART. 23 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI.....	15
ART. 24 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE.....	15
ART. 25 - BAR ED ESERCIZI PUBBLICI	15
ARTICOLO 26 - PENALI E REVOCA.....	15
ART. 27 - PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO.....	16
ART. 28 - - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO.....	16



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

Art. 1 – Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana (di seguito Legge Regionale) n. 21 del 27 febbraio 2015 recante “*Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico- motorie-ricreative e modalità di affidamento di impianti sportivi*” la promozione delle attività sportive e ludico- motorie e le modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Rufina.

Si richiamano le seguenti definizioni di cui all’art. 3 della L.R. 21/2015:

attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate delle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti ed affiliati al CONI (comitato olimpico nazionale italiano) ed al CIP (comitato italiano paraolimpico);

attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lett. a) senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva

Art.2 – Finalità ed Obiettivi dell’attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative

1. Il Comune di Rufina, nel rispetto dei principi ispiratori della nuova legge regionale sopra citata, promuove l’attività sportiva e ludico motoria –ricreativa intendendo per essa il complesso di attività finalizzate oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell’individuo valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici, identificata come “attività fisica”;
2. Gli impianti sportivi comunali, comprese le relative attrezzature a corredo, sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività in materia di promozione dell’attività sportiva, ludico motoria, ricreativa e sociale, con progetti finalizzati ad avvicinare bambini e giovani allo sport, allo scopo di perseguire il completo benessere fisico e psichico della persona.
3. Il Comune persegue nell’ambito degli indirizzi approvati nel Piano per lo sport approvato dalla Regione Toscana ai sensi dell’art. 4 della Legge citata in premessa, nella quale sono individuate le tipologie e i relativi criteri generali per la loro attuazione, le seguenti finalità:
 - a) Diffusione dell’attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d’età;
 - b) Pratica dell’attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - c) Incremento dei praticanti l’attività fisica;
 - d) Promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l’attività fisica con corrette abitudini alimentari;
 - e) Contrasto al doping;



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

- f) Promozione dell'attività fisica per i diversamente abili finalizzata all'integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
- g) Promozione dell'attività fisica come strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
- h) Diffusione di opportunità legate all'attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
- i) Diffusione di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
- j) Valorizzazione del talento agonistico;
- k) Promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici;
- l) Realizzazione di impianti sportivi pubblici e loro manutenzione anche in sinergia tra pubblico e privato;
- m) Adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell'utilizzo da parte della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
- n) Promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico ;
- o) Tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
- p) Tutela e valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
- q) Organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi di particolare rilevanza;
- r) Sviluppo di centri museali e strutture di documentazione per la conoscenza della storia e della cultura dell'attività fisica;

Art. 3 – Classificazione degli impianti sportivi e relative forme di gestione

Per impianto sportivo si intende lo spazio destinato all'attività sportiva costituito da :

- spazi per attività sportiva (campi di calcio e calcetto, piste di atletica, palestre, ecc...);
- spazi per i servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, deposito, uffici)
- spazi per servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Alla data di adozione del presente Regolamento vengono individuate le seguenti tipologie di impianti e la loro relativa classificazione:

A IMPIANTI SPORTIVI DI RILIEVO COMUNALE: Tali impianti sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive del cittadino ed allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, nel rispetto delle modalità di gestione di cui al presente regolamento.

- 1- STADIO COMUNALE con campo di calcio e relativi annessi e impianto di atletica leggera Piazza Fabiani;
- 2- IMPIANTI COMUNALI DEL TENNIS, costituiti da 3 campi da tennis coperti e uno scoperto in terra rossa, spogliatoi, palestrina, servizi igienici, spogliatoi, sede amministrativa;

B IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI: Tali impianti sono destinati prioritariamente all'attività della scuola di appartenenza. In orario extrascolastico gli impianti sono destinati all'utilizzo per attività sportive della collettività, nel rispetto delle modalità di gestione di cui al presente regolamento.



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

- 1- Palestra annessa alla Scuola primaria di secondo grado “Maria Luisa Mariotti Masi”;
- 2- Palestra annessa alla scuola primaria G. FALCONE, RUFINA (Loc. Contea);
- 3- Palestra facente parte del plesso che ospita l’Asilo Nido e la scuola dell’Infanzia Statale L. CARROLL, Piazza Fabiani RUFINA (Capoluogo)

La palestra inserita all’interno della scuola primaria Giuseppe Mazzini, in Via Papa Giovanni XXII, RUFINA (CAPOLUOGO), per conformazione e caratteristiche tecniche risulta adibita ad uso esclusivo della scuola fino ad eventuale successiva disposizione.

Eventuale diversa classificazione o aggiunta di impianti sportivi viene stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 4- Principi generali relativi alla gestione

1. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale ed alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
2. La gestione degli impianti deve essere finalizzata inoltre alla promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell’attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e della socialità dell’individuo valorizzando gli aspetti sociali, salutistici ed etici.
3. L’amministrazione comunale promuove l’associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando in via preferenziale a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nei rispetto dei principi e delle procedure contenute nel presente regolamento.
4. Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso di tutti i cittadini agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie ludico-ricreative e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, e verso i diversamente abili, gli anziani, i giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico. A tale scopo le Associazioni devono manifestare la loro disponibilità ad intraprendere rapporti di collaborazione con i servizi sociali comunali al fine di favorire l’accesso alle attività motorie di minori segnalati dai servizi stessi, applicando anche forme di accesso gratuite.

Art. 5 - Criteri di uso degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi sono strutture prioritariamente destinate all’uso pubblico ed alla pratica sportiva professionistica, dilettantistica, giovanile, scolastica amatoriale e promozionale, per il tempo libero e ludico- motoria –ricreativa e per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e di personalità dell’infanzia ed adolescenza.
2. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1) e senza pregiudizio alcuno



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni *extra sportive* quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti secondo le procedure di cui all'art. 15 che segue e nel rispetto del perseguimento dei principi di cui all'art. 2.

Art. 6 Modalità di gestione degli impianti sportivi di rilievo comunale e soggetti affidatari

1. Qualora il Comune ritenga di non procedere alla gestione diretta dei propri impianti sportivi procederà, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 della Legge Regionale n. 21 del 27 febbraio 2015, procederà nei modi seguenti:
 - a. mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica come previste nel presente regolamento;
 - b. solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui alla lettera A) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto, e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 7 – Modalità per affidamento della gestione a soggetti terzi

L'affidamento in gestione avverrà mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Con l'affidamento della gestione dell'attività sportiva verrà affidato in concessione anche l'uso dell'impianto sportivo.

L'affidamento in gestione deve avvenire nel rispetto dei criteri elencati dall'art. 15 della Legge Regionale di seguito elencati:

- a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge Regionale che ne facciano richiesta all'affidatario;
- d) durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all'articolo 14, comma 1 della Legge Regionale;
- e) affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
- f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- g) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

- h) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- j) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
- k) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico,
- l) l'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto si impegna ad effettuare;

1. Nell'Avviso pubblico dovranno essere indicati:

- a) impianto sportivo che si intende affidare in gestione;
- b) le principali discipline sportive praticabili;
- c) i criteri di aggiudicazione secondo i principi di cui all'art. 8 che segue;
- d) la durata della concessione;
- e) valore del contributo massimo che l'amministrazione comunale intende concedere a sostegno della gestione;
- f) valore del canone minimo che l'amministrazione comunale intende percepire dall'affidamento in gestione dell'impianto;
- g) soggetti ammessi a partecipare;
- h) requisiti richiesti per la partecipazione;
- i) le modalità di formulazione dell'offerta, i termini e le modalità di presentazione della domanda;

Inoltre nell'Avviso dovranno essere indicate le modalità della gestione sotto la forma del Capitolato della gestione che andrà a costituire il contenuto della convenzione da sottoscrivere di cui al comma 4.

L'Avviso di selezione è pubblicato con le modalità previste dal vigente Regolamento dell'attività contrattuale del Comune e dal D.lgs. 163/2006;

La gestione viene regolamentata con apposita convenzione ai sensi dell'art. 9 che segue.

Art. 8 - Valutazione delle offerte

- 1. La selezione tramite Avviso pubblico dovrà essere formulata sulla base delle modalità individuate nell'Avviso stesso e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi

Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

l'Amministrazione comunale (art. 83 del D.lgs. 163/2006), da valutare tramite l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri qualificati come obbligatori o facoltativi.

- a) Costituiscono elementi di valutazione obbligatori ai sensi dell'art. 15 lett. g) della legge regionale:
 - a. Il Radicamento territoriale;
 - b) l'esperienza nel settore specifico a cui è destinato l'impianto sportivo nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni;
 - c) le tariffe praticate sull'impianto per diverse tipologia di attività ed i prezzi di accesso;
 - d) l'affidabilità economica dell'associazione o del proponente;
 - e) l'assenza di posizione debitorie nei confronti dell'ente affidatario;
 - f) la qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
 - g) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - h) l'organizzazione delle attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
 - i) gli elementi tecnici ed economici della gestione;
 - j) la convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - k) le attività proposte per l'impianto ;
 - l) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - m) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - n) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti con il normale uso degli impianti stessi;
2. **Costituiscono elementi facoltativi di valutazione che possono essere aggiunti in ogni Avviso:**
 - a. **L'aver effettuato nella precedente gestione lavori di migliorie e ristrutturazioni;**
 - b. **L'impegno a svolgere lavori a proprio carico di manutenzione straordinaria, migliorie e ristrutturazioni, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;**
 - c. **L'impegno ad accogliere un numero minimo di bambini, su segnalazione dei servizi sociali del comune, per ciascun anno sportivo da inserire gratuitamente nelle varie discipline sportive.**



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

La Giunta potrà determinare ulteriori criteri di valutazione in relazione alle peculiarità dell'impianto sportivo oggetto della selezione.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata da apposita commissione nominata dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva è di competenza del Responsabile del Settore.

Art.9- Convenzione

1. La gestione viene regolamentata con apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso nel rispetto del presente regolamento e di quanto approvato nell'Avviso, e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata, nel rispetto dell'art. 21 che segue.
3. La convenzione inoltre prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

Art. 10- Utilizzo di impianti sportivi scolastici

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale il Comune stipula convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, sempre con i soggetti di cui all'art. 6, in via prioritaria aventi sede nel Comune o in Comuni confinanti.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo.

Art. 11 - Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei gestori

1. Il gestore dovrà presentare prima dell'inizio dell'anno sportivo un documento da cui risulti la proposta di calendario e la ripartizione oraria delle attività. Tale documento denominato Piano di Utilizzo dovrà comprendere anche le richieste pervenute da società/associazioni diversi dal gestore che facciano richiesta di utilizzo degli impianti sportivi sempre per lo svolgimento di discipline ed attività nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.
2. Entro i termini di cui sopra il gestore dovrà presentare anche il Bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio trascorso.
3. Il Piano di utilizzo, unitamente ad altre eventuali richieste pervenute direttamente all'Amministrazione comunale, il Bilancio di previsione ed il rendiconto ed il piano delle tariffe da



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi

Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

applicare ai sensi dell'art. 18, saranno oggetto di apposita valutazione al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti, e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi.

4. Il gestore dell'impianto ha obbligo, secondo quanto sarà dettagliato nelle convenzioni di cui all'art. 9:
 - a) della gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti, la pulizia, il controllo e la vigilanza sugli accessi, la manutenzione ordinaria nonché, l'utilizzo degli impianti nel rispetto delle normative di sicurezza degli impianti e nel rispetto del presente regolamento;
 - b) di intestare a proprio nome i contratti di fornitura delle utenze assumendone i relativi costi, salvo i casi di impianti ad uso scolastico per i quali l'Amministrazione può ritenere il mantenimento dell'intestazione diretta a proprio nome;
 - c) dell'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi nelle modalità ed orari indicati nel Piano di utilizzo ;
 - d) dell'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte degli assegnatari che sono inseriti nel piano di utilizzo;
 - e) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni ed eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità;
 - f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto (se di proprietà comunale);
 - g) la stipula di apposita assicurazione di responsabilità civile;
 - h) ogni altro onere e obbligo nelle forme e modalità che saranno indicate nella convenzione di cui al comma 3.
5. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti/gestori devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale dei Servizi tecnici competenti qualora necessaria, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività;
6. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dal gestore senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Rufina. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.
7. I soggetti gestori sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque, per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti persone ed atleti, per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone, oltre che per l'ingresso di estranei nell'impianto, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo.



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

8. Sarà cura del gestore garantire il rispetto delle disposizioni inseriti nel presente articolo e nel presente regolamento da parte di tutti gli utenti.
9. L'avvio dell'attività a seguito di concessione in gestione dell'impianto è subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 commi 1) e 2), della Legge regionale.

art.12 - Durata

1. La convenzione per la gestione avrà di regola, una durata di minimo anni 5 eventualmente prorogabili per una sola volta e per lo stesso arco di tempo massimo, con Delibera della Giunta Comunale.
2. Nel caso in cui il Concessionario titolare di concessione su impianto sportivo, durante il periodo di validità della convezione o in sede di presentazione dell'offerta, esegua o si impegni ad eseguire a sue spese, anche assumendo un mutuo, interventi di investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse per la fruibilità della collettività finalizzati alla ristrutturazione ed al miglioramento strutturale dell'impianto sportivo, ed anche ai sensi di quanto indicato all'art. 13 che segue, con atto motivato la Giunta potrà prorogare la validità della convenzione, fino alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento del mutuo e comunque di norma non superiore ad anni 20.

art.13- Migliorie

1. Al fine del perseguimento della finalità di cui alla legge regionale, in particolare art. 1 comma 3 lett. n) e lett. o), il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al miglioramento o adeguamento della struttura per un maggior utilizzo dell'impianto sportivo.
2. Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione degli interventi che dovranno prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti clausole:
 - a. Che il progetto venga approvato dalla Giunta comunale;
 - b. Che i lavori siano affidati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.163/2006;**
 - c. Che tutti i lavori vengano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione;
 - d. che dopo il completamento dei lavori e collaudo, che sarà effettuato dall'ente, le opere diventino di proprietà del comune;
3. In tal caso l'Amministrazione potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui da parte dei concessionari, secondo quanto previsto all'art. 207 del D.lgs.n.267/2000 e prorogare la durata della concessione ai sensi dell'art. 12 comma 2.

art. 14- Canone



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità, termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione con Delibera di Giunta, sulla base della tipologia dell'impianto e della capacità ricettiva, un canone annuo.

art. 15 - Contributo

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta, individuare a quali impianti riconoscere un contributo economico e determinarne la sua entità.
2. Il contributo, da finalizzare all'attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta con la collaborazione delle scuole, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva) o per interventi di manutenzione straordinaria o miglioria di cui all'art. 13, dovrà essere commisurato in relazione all'accertata remuneratività o meno della struttura, all'attività sportiva svolta come risultante dai bilanci e rendiconti economici e dalle relazioni sulle attività promosse.

Art. 16 – Uso degli impianti da parte del Comune per manifestazioni

1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti gestiti direttamente, o di quelli dati in gestione ai sensi dell'art. 6 per consentire:
2. Lo svolgimento di attività educativa, formativa e motoria generale, gestita direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso la collaborazione della scuola o dei vari enti di promozione, rivolto ai ragazzi in età scolare, agli adulti o agli anziani;
3. Alle associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e di promozione sportiva riconosciuta per legge che disputino regolari campionati per manifestazioni o iniziative di carattere straordinario;
4. Ad altri enti o associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali per iniziative e manifestazioni di interesse pubblico collettivo;

Per lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, che abbiano pertanto carattere straordinario e di evento, gli enti richiedenti dovranno provvedere ad inoltrare apposita richiesta scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'iniziativa stessa. Alla richiesta, che dovrà contenere la dichiarazione di rispetto delle norme di utilizzo previste nel presente regolamento, il Comune trasmette una motivata risposta, previa acquisizioni del parere del gestore dell'impianto.

Art. 17 Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso di tutti gli impianti sportivi di cui all'art. 3, gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa;
2. **Per gli impianti a gestione diretta le tariffe sono approvate con apposito Atto della Giunta Comunale** e differenziata per tipo di impianto e fasce di utenza, anche in considerazione del tipo di disciplina (di allenamenti ovvero di manifestazioni) prevedendo, se del caso, forme di abbonamento. Possono



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

inoltre essere stabilite forme di agevolazioni per le società che hanno sede nel territorio o che propongono attività a scopo di beneficenza. Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le manifestazioni sportive organizzate dalle istituzioni scolastiche di RUFINA, per i propri gruppi sportivi, e le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili);

3. **Per gli impianti non gestiti direttamente dal Comune**, il concessionario presenta annualmente unitamente al piano di utilizzo delle attività di cui all'art. 11 la previsione delle tariffe e dei prezzi di accesso da applicare agli utenti ed incassare; il piano delle tariffe sarà oggetto di apposita valutazione al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti, e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi;
4. **Le tariffe** dovranno essere esposte a cura dei concessionari o del Comune nel caso di impianti a gestione diretta. in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

Art. 18 - Manutenzioni

1. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie sono a carico del concessionario. Sono a carico del Comune tutte le altre spese, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.
2. In particolare, durante la convenzione sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

Art. 19 - Utenze E Tassa Raccolta Rifiuti

1. L'onere relativo alle utenze viene posto, in linea di principio, a carico del convenzionato. Qualora, stante le differenti tipologie d'impianto, ciò non sia possibile sarà espressamente previsto nel bando di selezione del concessionario forme di compensazione diversa, fino all'annullamento del contributo annuo assegnabile. La TARI è invece posta a totale carico del concessionario.

Art. 20 – Orario Di Apertura

1. Gli orari di apertura degli impianti, da indicare nelle convenzioni, dovranno garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta nel rispetto del principio di uniformità di utilizzo sull'intero territorio comunale.
2. L'orario di apertura degli impianti in ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", prevede di limitare lo svolgimento delle attività sportive rumorose fino e non oltre le ore 22,00.
3. Gli impianti sportivi in questione, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potranno essere utilizzati e destinati ad attività sportive meno rumorose e senza



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi

Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione richiesta di autorizzazione scritta al Responsabile del Servizio Competente da parte del soggetto interessato di deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o di campionati.

4. Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale.

Art. 21 - Pubblicità E Segnaletica

1. La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo questa Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

2. Il Gestore dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con il Comune recante, dopo la dicitura "Comune di Rufina", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive, le tariffe e le agevolazioni praticate.

3. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti in apposite bacheche;

4. Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

Art. 22 - Custodia

1. Il soggetto convenzionato provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

2. La società convenzionata si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

Art. 23 - Obblighi Previdenziali

1. Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società Convenzionata impiegati presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente 'normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. L'Amministrazione Comunale annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
2. L'Amministrazione Comunale potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

Art. 24 - Divieto Di Subconcessione

1. Il soggetto convenzionato non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
2. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo consenso scritto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - Bar Ed Esercizi Pubblici

1. Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.
2. Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
3. L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso contributo assegnabile in relazione alle potenziali redditività individuate.

Articolo 26 - Penali E Revoca

1. Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli disposti dall'Amministrazione



IL CENTENARIO
DEL COMUNE



Comune di Rufina

Area Servizi Educativi, Culturali e Sociali

Provincia di Firenze

comunale, e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore di questa Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze,

2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento questa Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici centrali o circoscrizionali, con adozione di delibera del Consiglio Comunale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

3. Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;

4. La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Art. 27 - Presa In Consegna E Restituzione Dell'impianto

1. All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del soggetto convenzionato, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico - edilizia della struttura.

2. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.

3. Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose, non di proprietà comunale, entro tre mesi.

Art. 28 - Responsabilità Del Procedimento

Alle procedure di affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi cittadini, nonché a tutte le attività di programmazione e controllo da esse discendenti, compreso lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, provvede l'Area Servizi Educativi Culturali e Sociali. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato anch'esso dal predetto competente Servizio sulla base delle norme di cui alle leggi n.517/1977 e 23/1996 e alle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale. Tale convenzione consente di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate.